CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER

presentate il 27 giugno 1996 *

1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione sostiene che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato e dalla suddetta direttiva. Essa chiede altresì che il governo ellenico sia condannato alle spese.

2. All'art. 23 la direttiva prevede che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 25 luglio 1993 e informarne immediatamente la Commissione.

3. Il 5 ottobre 1993, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo ellenico, la Commissione, con lettera di diffida, ha promosso il procedimento per inadempimento. Dato che la lettera di diffida è rimasta senza esito, la Commissione, in data 21 settembre 1994, ha emesso un parere motivato. Il governo ellenico non ha risposto al parere motivato né ha adottato i provvedimenti necessari per recepire nell'ordinamento interno la direttiva 91/414. Quindi la Commissione ha deciso di proporre, il 27 novembre 1995, il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre successivo.

4. Il governo ellenico, nel controricorso, non contesta l'inadempimento che gli viene addebitato. Esso si limita a far sapere che un progetto di decreto presidenziale destinato a conformare la legislazione nazionale con le disposizioni della direttiva 91/414 è già stato elaborato dalla direzione competente e, dopo la sua definitiva messa a punto, sarà sottoposto al Consiglio di Stato, indi alla firma del presidente della Repubblica. Esso spera che il decreto presidenziale in questione potrà essere varato al più presto.

5. È provato che, alla scadenza del termine fissato dalla direttiva, la sua completa trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale era ancora carente.

* Lingua originale: il francese.

1 — GU L 230, pag. 1.

6. Si deve di conseguenza accogliere il ricorso della Commissione in quanto esso riguarda il mancato recepimento entro il termine impartito.

7. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

8. Vi propongo quindi di:

«1) dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 23 della stessa;

2) condannare la Repubblica ellenica alle spese».